



*Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli*

**Gennaio/9/2014 (\*)  
Napoli 22 Gennaio 2014**

**Integrata la denuncia trimestrale della manodopera agricola al fine di consentire al datore di lavoro la compensazione delle somme anticipate a titolo di congedo obbligatorio e/o facoltativo del padre lavoratore dipendente.**

**L'Inps con la circolare n° 181 del 23 dicembre u.s. fornisce le proprie istruzioni operative per la corretta applicazione (anche) nel settore agricolo dell'innovativa disposizione contenuta nella L. 92/2012.**

L'INPS, con la circolare n° 181 del 23 dicembre 2013, ha fornito le necessarie informazioni operative alle quali devono attenersi i **datori di lavoro agricoli** al fine di conguagliare correttamente le somme anticipate a titolo di **congedo obbligatorio e/o facoltativo per il padre lavoratore**.

Come noto, la L. 92 del 28 giugno 2012, all'art. 4 comma 24 lett. a), ha introdotto un innovativo diritto (*rectius obbligo*) del padre lavoratore dipendente di assentarsi dal lavoro, per un giorno, entro il quinto mese di vita del bambino a prescindere dallo *status* lavorativo della madre.

Inoltre, il subordinato può avvalersi della **facoltà** di astenersi dal lavoro, per ulteriori due giorni, sempre entro il medesimo arco temporale, a condizione però che la madre lavoratrice rinunci ad un egual periodo di congedo per maternità.

Per entrambi i menzionati periodi di congedo, il padre ha diritto al 100% del normale trattamento economico con onere **a totale carico dell'INPS**.

Orbene, il nostro maggiore Istituto di previdenza, con il documento di prassi in commento, ha illustrato le particolari modalità che i datori di lavoro agricolo

devono seguire per compilare correttamente le denunce trimestrali DMAG **al fine di effettuare il recupero dell'importo anticipato a titolo di congedo obbligatorio e/o facoltativo.**

*In primis*, l'INPS, per quanto concerne il quadro normativo e l'ambito di applicazione dei congedi, rinvia alla propria circolare n° 40 del 14/03/2013.

Per quel che riguarda le denunce DMAG l'Istituto comunica che le stesse sono state integrate con nuovi campi/codici. Pertanto, **i datori di lavoro agricoli interessati al recupero dell'importo anticipato per i congedi in commento dovranno provvedere con le seguenti modalità:**

- per ogni singolo lavoratore beneficiario dell'anticipazione provvederanno ad indicare, nel quadro "F" relativamente al "tipo retribuzione", la lettera "**B**" se è stata anticipata la prestazione per le giornate di **congedo obbligatorio** o la lettera "**D**" se l'anticipazione si riferisce al **congedo facoltativo**;
- nel campo "giorni" avranno cura di indicare il **numero di giorni per i quali è stata erogata la prestazione**;
- nel campo "retribuzione" indicheranno **l'importo delle prestazioni anticipate e delle quali, pertanto, chiedono il recupero**.

Come di consueto, **il datore di lavoro dovrà (anche) provvedere a sottoscrivere la dichiarazione contenuta nella denuncia trimestrale** con la quale lo stesso ".... dichiara che gli importi anticipati esposti nel quadro F, campo retribuzione, sono stati effettivamente anticipati al lavoratore, sono stati determinati in conformità alle vigenti disposizioni di legge e la relativa documentazione è custodita in azienda".

Per quel che concerne la modalità di compensazione delle somme anticipate agli **operai agricoli a tempo indeterminato**, l'INPS rinvia al proprio documento di prassi n°118/2007 ed alle istruzioni in esso contenute.

## **Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
Edmondo Duraccio***

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/PA**